

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	105
Data del provvedimento	12-03-2020
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART 26 LEGGE 833/78 - APPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEMA DI CONVENZIONE

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART 26 LEGGE 833/78 - APPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEMA DI CONVENZIONE

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 32 del 22/01/2020 390 a seguito di procedura comparativa ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", erano state individuate le organizzazioni di volontariato (ODV) con le quali stipulare una convenzione ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017, finalizzata allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento in favore di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art 26 Legge 833/78 ed era stato definito lo schema di convenzione.

Vista la necessità di apportare alcune modifiche allo schema di convenzione approvato con la determinazione 32/2020;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 3 del 30/01/2019.

VISTO l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, che sostituisce integralmente quello allegato alla determinazione 32/2020;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

2. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro

Allegato

- schema di convenzione

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS PISTOIA SOCCORSO- COORDINAMENTO PROVINCIALE MISERICORDIE, EMERAMBULANZE ONLUS E LA CROCE ROSSA ITALIANA PIANA PISTOIESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART 26 LEGGE 833/78;

TRA

Il Dott. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 9 marzo 1973, il quale interviene nel presente atto non nome e per conto della Società della Salute Pistoiese che rappresenta in qualità di Direttore come da Decreto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 2 del 17/11/2019

E

Il Sig. Sergio Fedi, nato a Pistoia il 20/01/1948, in qualità di Presidente pro-tempore dell'organizzazione di volontariato onlus Pistoia Soccorso – Coordinamento Provinciale delle Misericordie, capofila, con sede legale in Vicolo Santa Caterina n. 6 - 51100 PISTOIA – C.F./P.IVA 01230210476;

E

Il Sig. Massimiliano Bonomini, nato a Pistoia il 18/02/1970, in qualità di Presidente pro-tempore dell'organizzazione di volontariato onlus Emerambulanzze, raggruppata, con sede legale in Via Manin 22 – 510126 MONTECATINI TERME (PT) - C.F./P.IVA 91012140470

E

Il Sig. Claudio Cibella, nato a Firenze il 25/10/1978, in qualità di Presidente pro-tempore dell'organizzazione di volontariato Croce Rossa Italiana Comitato di Piana Pistoiese, raggruppata, con sede legale in Via Bocca di Gora e Tinaia 67 - 51039 Quarrata (PT) – C.F. 90055420476 – P.IVA 01826710475

PREMESSO CHE

- Il consorzio Società della Salute Pistoiese riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- rientrano tra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con l'obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

- con determinazione del direttore n. 390 del 07/11/2019 è stata avviata una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 avente come fine l'individuazione di un'organizzazione di volontariato (ODV) o di un'associazione di promozione sociale (APS) per l'esecuzione del servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, per il periodo di 48 mesi per il periodo dal 01/02/2020 al 31/01/2024.

- con determinazione del direttore n. 32 del 22/01/2020 sono state individuate le associazioni di volontariato **PISTOIA SOCCORSO onlus - Coordinamento Provinciale Misericordie**, in qualità di capofila, con sede in Pistoia, Vicolo Santa Caterina 6, **Emerambulanze onlus**, con sede in Montecatini Terme, Via Manin 22 e la **Croce Rossa Italiana (CRI) Piana Pistoiese**, con sede in Quarrata, Via Bocca di Gora e Tinaia 67 quali soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare una convenzione finalizzata allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento in favore di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art 26 Legge 833/78;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il consorzio (Società della Salute Pistoiese) affida alle associazioni di volontariato **ONLUS PISTOIA SOCCORSO- Coordinamento Provinciale Misericordie** (capofila), l'**Onlus Emerambulanze** (raggruppata) e la **CRI Piana Pistoiese** (raggruppata), l'esecuzione servizio di trasporto e accompagnamento in favore di soggetti disabili (deambulanti e non deambulanti) presso strutture riabilitative convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, residenti nei Comuni facenti parte della Società della Salute Pistoiese, come specificato nel capitolato d'appalto e con le modalità previste nello stesso (parte speciale), allegato al presente atto e parte integrante dello stesso.

Art. 2 - DURATA

La convenzione ha validità a partire dal 1° febbraio 2020 e termina il 31 gennaio 2024.

Art. 3 – PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di numero sufficiente di volontari e assimilabili aderenti e/o di dipendenti assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati; l'elenco dei volontari verrà inviato ed aggiornato una volta l'anno alla Sds Pistoiese.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato da contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 ed i relativi oneri sono compresi nelle spese rimborsabili.

Tutte le associazioni facenti parte del raggruppamento si impegnano ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il Referente responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è:

Nome..... Cognome.....
nato a..... il..... Residente a.....
C.F.....
Cell.....

L'Associazione è obbligata a comunicare alla Società della Salute Pistoiese tutte le variazioni degli elementi contenuti nel presente articolo e comunque nella presente Convenzione.

ART. 4 - OBBLIGHI

Le Associazioni si impegnano a:

- a) espletare le attività previste dal capitolato che si allega quale parte integrante del presente accordo;
- b) rispettare le norme regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c) garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

Art. 5 – RIMBORSO SPESE

La Società della Salute Pistoiese, a fronte dello svolgimento del servizio, riconosce alle associazioni suddette un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (spese inerenti le assicurazioni e il bollo dei mezzi, il personale, gli automezzi e le spese generali, come dettagliato nella proposta progettuale presentata) e comunque tutte le spese pertinenti all'oggetto della presente convenzione.

La spesa massima rimborsabile è comunque di € 13,00 a viaggio andata e ritorno.

I rimborsi verranno effettuati mensilmente al soggetto capofila, che si impegna, a sua volta, a rimborsare le associazioni facenti parte del raggruppamento che presenteranno un riepilogo a fine anno secondo uno schema concordato, contenente un rimando (numero e data) a note e fatture per le quali viene richiesto il rimborso; il soggetto capofila si fa carico di presentare annualmente i suddetti riepiloghi alla Società della Salute Pistoiese, aggiungendo agli stessi le spese relative alla propria associazione; ogni giustificativo menzionato dovrà essere presente presso le sedi delle singole associazioni segnalate.

Il rimborso mensile avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Azienda USL Toscana Centro Pistoia del numero di viaggi effettuati dalle associazioni a seguito di verifica, previa richiesta successiva da parte dell'Associazione capofila.

Il valore della presente convenzione è di € 1.176.864 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Art. 6 - RESPONSABILITÀ

La Società della Salute Pistoiese è esonerata da qualunque responsabilità per danni agli utenti, a terzi e al personale dell'associazione che si riferisca al servizio di trasporto oggetto del presente accordo, per i quali rispondono unicamente le associazioni facenti parte del raggruppamento

Il personale delle associazioni operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Società della Salute Pistoiese e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dell'associazione di riferimento,

Art. 7 - ASSICURAZIONI

E' a carico delle Associazioni il pagamento del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie previste dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e delle assicurazioni richieste all'art. 12 del Capitolato.

Art. 8 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso che l'operatore oppure l'autista tenesse un comportamento non professionale, non improntato alla correttezza e buona educazione, le Associazioni si impegnano a sostituirlo.

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo al servizio della presente convenzione, la Società della Salute richiederà all'Associazione coinvolta di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.

Qualora l'Associazione non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato alle norme della presente Convenzione, la Società della Salute Pistoiese potrà procedere alla risoluzione della stessa oppure ad applicare una penale.

ART. 9 - RECESSO

La Società della Salute Pistoiese potrà recedere dalla convenzione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza necessità di congruo preavviso, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario secondo quanto previsto dall'art. 21-quinques della legge 7.8.1990, n.241 e ss.mm.i.

L'Associazione potrà recedere dalla convenzione, prima della scadenza naturale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicare mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 10 – CONTESTAZIONI - FORO COMPETENTE

Le Associazioni non potranno sospendere il servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero sorgere in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente quello di Pistoia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 2.04.1986 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Art. 11 - RISERVATEZZA

Le Associazioni hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale.

Le Associazioni sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

Le Associazioni devono operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs 101/2018 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dal Reg. UE 679/2016

Art. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA QUALITA' – APPLICAZIONE DI PENALITÀ

La Società della Salute Pistoiese, espleta funzioni di indirizzo, coordinamento tecnico e supervisione dell'attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.

La Società della Salute Pistoiese ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività previste dal capitolato, e di segnalare eventuali rilievi al referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee alla risoluzione del problema riscontrato.

Le Associazioni svolgono l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegnano a conformare le attività al progetto presentato e agli indirizzi di coordinamento.

Il personale di ciascuna associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del consorzio SDS e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dell'Associazione.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

Periodicamente, la Società della Salute Pistoiese svolgerà dei sondaggi telefonici per verificare la soddisfazione dell'utenza e, nel caso riscontrasse reiterati inadempimenti procederà a segnalarlo al Referente responsabile indicato dalle Associazioni della presente convenzione, al fine del superamento delle criticità.

Per quanto attiene l'applicazione delle penalità, si rimanda all'art.7 del Capitolato allegato al presente atto e parte integrante della convenzione.

L'applicazione di n. 3 penalità comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienza devono essere comunicate dalla Società della Salute per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti.

Trascorso tale termine la Società della Salute ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

Art. – 13 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente,

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Associazione, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D. lgs 101/2018, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 15 - NOMINA E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SDS e il raggruppamento di associazioni, costituito da Coordinamento Provinciale Misericordie, in qualità di **capofila**, Emerambulanze onlus e la Croce rossa internazionale (CRI) Piana Pistoiese stanno sottoscrivendo una convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento in favore di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 legge 833/78;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato alle associazioni sopra menzionate (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di servizio di trasporto e accompagnamento in favore di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art 26 Legge 833/78 e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Società;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

il Coordinamento Provinciale Misericordie, Emerambulanze onlus e la Croce Rossa Italiana (CRI) Piana Pistoiese RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di trasporto e accompagnamento in favore di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art 26 Legge 833/78 affidato dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 bis - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 bis- Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 bis- Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono: utenti del servizio e loro familiari

Articolo 4 bis- Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 bis- Accesso ai dati personali

Se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 bis- Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 bis- Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 bis - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 bis- Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 bis- Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 bis- Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 12 bis - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);

- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 bis - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 bis- Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;

- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difforni a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 – DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Pistoia,

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE



Per la Società della Salute Pistoiese
Il Direttore Daniele Mannelli

Per l'Associazione Pistoia Soccorso

Per l'Associazione Emerambulanze

Per l'Associazione Croce Rossa Internazionale – Piana Pistoiese

Allegato:

- Capitolato



CAPITOLATO

**SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE
EX ART. 26 LEGGE 833/78**

PARTE GENERALE

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente atto si intende:

Per “Ente del Terzo settore” o “ETS” o “organizzazione” o “associazione” o “esecutore”: l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale che stipula la convenzione con la Società della Salute Pistoiese

Per “ente” o “amministrazione” o “Consorzio” o “SDS”: la Società della Salute Pistoiese che affida il servizio dettagliato nel presente Capitolato

Per “Capitolato”: il presente atto.

Art. 2

Oggetto

Il servizio di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione con materiale, mezzi e personale dell'ETS, di un servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili (deambulanti e non deambulanti) dalle loro abitazioni alle strutture convenzionate, come descritto dettagliatamente nella Parte Speciale.

Il servizio di trasporto e accompagnamento è destinato a soggetti residenti nei Comuni della Zona Pistoiese.

Art. 3 – Valore

La Società della Salute Pistoiese prevede un rimborso spese omnicomprensivo per ciascun viaggio a/r effettuato dagli utenti che usufruiscono del servizio, pari ad **€ 13,00 (IVA esclusa, se dovuta)** per i viaggi effettuati all'interno dell'area pistoiese e, nello specifico, per i trasporti presso le strutture convenzionate MAIC (Via San Biagio in Cascheri 102 - Pistoia), AGRABAH (località Santomato (PT) e Centro diurno psichiatrico per adulti “Casa di Gello” località Gello (PT).

Il valore della convenzione per il periodo di 48 mesi è stimato in **€ 1.176.864,00 (IVA esclusa se dovuta)**.

Con il rimborso spese di € 13,00 (IVA esclusa) a viaggio A/R s'intendono interamente remunerati tutti i servizi necessari per la perfetta esecuzione del servizio

L'autista o altro operatore dovrà registrare quotidianamente la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al servizio di trasporto. In caso di assenza dell'utente non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Del pari, non sarà riconosciuto alcun rimborso in caso di mancata corrispondenza fra i trasporti degli utenti e la loro effettiva presenza presso la struttura convenzionata.

Art. 4

Durata

La convenzione ha durata 48 mesi.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intenderà risolto senza obbligo di preventiva comunicazione.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Art. 5

Condizioni generali dell'appalto

Sono a carico dell'ETS, intendendosi remunerati con il rimborso spese massimo previsto all'art. 3, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi al servizio oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative alle norme di riferimento vigenti per il settore di cui trattasi.

L'ETS garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, da intendersi come livelli minimi di qualità.

Art. 6 **Personale**

1. L'ETS è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ETS si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' consentito l'apporto di personale volontario che dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale addetto al servizio in qualità di autista dovrà essere in possesso di patente adeguata al servizio da svolgere e idoneità alla guida nonché di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

5. L'accompagnatore deve avere età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica alle mansioni ed esperienza nel settore.

6. Gli addetti al servizio, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l'obbligo della fattiva collaborazione nei confronti del competente Servizio comunale, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso Consorzio e risponderanno all'ETS.

7. L'Ente del Terzo Settore è tenuta inoltre ad attivare forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

8. L'ETS garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

9. Al fine di garantire la migliore qualità e la continuità dei servizi, l'ETS garantisce la sostituzione tempestiva di operatori assenti con altro personale di pari qualità professionale.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando il cartellino di riconoscimento ben visibile.

Il personale addetto al servizio è tenuto nello specifico:

- al rispetto della persona, nel suo insieme
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- a un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà della SDS Pistoiese chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di prove certe rispetto ai fatti contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare deduzioni e chiarimento rispetto a quanto contestato.

L'ETS si impegna alla formazione degli operatori come da legislazione vigente.

Entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, l'ETS dovrà inviare all'ente l'elenco nominativo degli operatori impiegati.

Tutto il personale destinato ai servizi di cui trattasi dovrà esporre il cartellino identificativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

In presenza di utenti minorenni: ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, l'ente richiede all'esecutore il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostitutivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrorazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Clausola sociale

L'ETS è tenuto ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle attività, qualora disponibili, i lavoratori, alle dipendenze o collaboranti, degli attuali gestori dei servizi.

Art. 7

Penalità

Nel caso si verificassero inadempimenti nello svolgimento del servizio, a qualunque titolo imputabili all'ETS e che non determinassero la risoluzione della convenzione, si procederà all'applicazione di una penale da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento.

Il procedimento di applicazione della penale verrà aperto nei seguenti casi:

- Per mancato servizio senza una giustificata motivazione;
- Per il comportamento scorretto degli operatori;
- In caso di mancata trasmissione dei report relativi ai servizi svolti, dopo almeno due solleciti
- Per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
- Per la mancata esposizione del cartellino identificativo degli operatori;
- Per l'assenza dell'accompagnatore
- Per l'utilizzo di un automezzo non idoneo o non pulito adeguatamente;

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'ETS, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni all'ente.

Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate solo nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

Per causa di forza maggiore si intende:

- gravi eventi meteorologici, calamità naturali o di gravi eventi di ordine pubblico;
- interruzioni stradali;
- sinistri alla vettura di servizio per cui l'aggiudicatario non abbia alcuna responsabilità;
- manifestazioni o iniziative che comportino una modificazione dei flussi veicolari di tale entità o fascia temporale da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- eventi di sciopero per rivendicazioni indipendenti dal comportamento dell'Aggiudicatario.

Art. 8

Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto per inadempimento

Il consorzio ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

Clausola risolutiva espressa

L'Ente intenderà, inoltre, risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti a contrattare con la pubblica amministrazione

- inadempimento degli obblighi previsti all'articolo "Trasparenza"

Art. 9

Sicurezza del Lavoro

L'ETS dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008.

Art. 10

Controversie – Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Art. 11

Recesso

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 12

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'ETS assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela della Società della Salute e dei terzi/utenti, l'ETS dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) per i rischi derivanti dal presente appalto.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **3.000.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **5.000.000,00**
- II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - ✓ organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere (se del caso);
 - ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'ETS dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- a) la Società della Salute sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- b) le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o alla Società della Salute.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Società della Salute una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

L'ETS dovrà, altresì, presentare:

- ✓ polizza **R.C.A.** per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 6.000.000,00 per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi e corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni legislative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi del Codice della strada.

L'ETS è tenuto a presentare copia delle polizze assicurative dei mezzi di trasporto.

Art. 13

Rimborso spese

La Società della Salute Pistoiese, a fronte dello svolgimento di trasporto come descritto dal presente capitolato, riconosce all'organizzazione di volontariato o all'associazione di promozione sociale, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate *"... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione"* (art. 56 comma 4 del D. Lgs. 117/2017).

La spesa massima rimborsabile è pari a € 13,00 (eventuale IVA inclusa) a viaggio a/r, comprese le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14

Trasparenza

L'ETS con la presentazione della proposta progettuale:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente il Consorzio di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'ETS non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Art. 15

Opzione di proroga tecnica programmata

L'ETS, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 16

Contratto – Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata.

Sono a carico dell'ETS tutte le spese di bollo (se dovute) e registro (in caso d'uso).

Il servizio potrà avere inizio anche in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto.

Art. 17

Riservatezza

L'ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti e collaboratori.

L'ETS si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

L'ETS verrà designato Responsabile esterno di trattamento dati.

Art. 18

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

PARTE SPECIALE

Art. 19

Finalità e oggetto del servizio

1. Sul territorio delle Società della Salute Pistoiese è istituito un servizio di trasporto a favore di soggetti disabili, per consentire loro, che in ragione della loro disabilità non possono usufruire dei tradizionali servizi di trasporto pubblico, il raggiungimento delle strutture riabilitative convenzionate.

2. Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento dei soggetti disabili presso le strutture riabilitative convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 frequentate sulla base di un progetto individualizzato predisposto dai servizi specialistici a cui sono in carico e prevede:

- un tragitto di andata dal domicilio alla struttura indicata dai servizi che hanno in carico il soggetto;
- un tragitto di ritorno dalla struttura frequentata al domicilio o altro luogo eventualmente indicato.

Il servizio deve essere svolto con automezzi in disponibilità dell'appaltatore.

Le strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 sono le seguenti:

- 1) Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAIC) – Via San Biagio 102 – 51100 Pistoia
 - 2) Centro diurno psichiatrico per minori AGRABAH – Via di Santomato 13/b – Loc. Santomato - Pistoia
 - 3) Centro diurno psichiatrico per adulti “Casa di Gello” – Via di Brandeglio – Loc. Gello Pistoia
- Il servizio verrà svolto continuativamente, per la maggioranza degli utenti, di norma, dal lunedì al venerdì con orari articolati di entrata e di uscita,
Per un numero minoritario di utenti, la frequenza alle strutture è prevista anche il sabato e la domenica.
Eccezionalmente, il servizio potrà essere richiesto anche nel fine settimana, previa comunicazione all'esecutore del servizio con congruo anticipo.
Il servizio sarà richiesto anche in caso di attivazione di nuove strutture o di trasferimento di sede di quello esistenti.

3. Il servizio deve essere espletato secondo i calendari di apertura delle strutture riabilitative servite con il trasporto.

4. I servizi non potranno eccedere, inderogabilmente, il numero delle giornate di seminternato fissato come tetto massimo dalle convenzioni ex art. 26 L. 833/78 tra l'Azienda Usl Toscana Centro e gli istituti di riabilitazione.

Art. 20

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- 1) Corsa mattutina per trasportare gli utenti dalle singole abitazioni dei medesimi alle strutture servite: nella pianificazione del percorso si dovrà tenere conto della necessità di far pervenire gli utenti alle sedi delle strutture non oltre gli orari di ingresso da esse prestabiliti, garantendo al tempo stesso la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi;
- 2) Corsa pomeridiana in partenza dalle sedi alle ore prestabilite da ciascuna struttura come conclusione della propria attività, per ricondurre alle proprie abitazioni gli utenti;
- 3) Corse, sia per l'andata che per il ritorno, in orari differenziati per gli utenti che frequentano le strutture a tempo parziale
- 4) Su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.
- 5) Per abitazione dell'utente si intende quella abituale di residenza. In casi eccezionali potrà essere autorizzato il trasporto da residenze temporanee (es: estive) senza costi supplementari;
- 6) E' onere dell'aggiudicatario accordarsi direttamente con le famiglie dei soggetti ammessi al servizio e con le strutture frequentate per concordare gli orari esatti di partenza da casa e di arrivo a destinazione per il tragitto di andata, e di partenza dalla struttura e arrivo a destinazione per il tragitto di ritorno, e per ogni ulteriore intesa utile ad assicurare l'espletamento ottimale del servizio stesso.
- 7) E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di ricevere dalle famiglie, a qualunque titolo, compensi, rimborsi spese o altre utilità a fronte del servizio reso.
- 8) Non è consentito il trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti;
- 9) Fermate: in prossimità di un punto di salita-discesa il conducente dovrà rallentare la marcia e predisporre la vettura in modo da evitare brusche decelerazioni, frenate o manovre irregolari e/o repentine. Dovrà accostarsi a destra rasentando il marciapiede, se esistente, o accostandosi mantenendo uno spazio utile e sicuro alla salita ed alla discesa dei passeggeri. Le porte non dovranno essere aperte mentre la vettura è ancora in movimento e dovranno essere richiuse prima della ripresa del movimento della stessa.

Il personale preposto manovrerà la/le porta/e con prudenza ed oculatezza in modo da evitare danni alle persone ed alle cose.

Il conducente seguirà la salita e la discesa dei passeggeri tramite gli specchi retrovisori posti sia all'interno che all'esterno della vettura collaborando, eventualmente, con l'accompagnatore.

Provvederà, quindi, alla reimmissione nel flusso circolatorio:

- assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo e intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della propria e altrui posizione, distanza, velocità, ecc. (direttamente o tramite lo specchietto retrovisore);
- segnalando, con sufficiente anticipo, la propria intenzione di immettersi nel flusso veicolare con gli appositi dispositivi luminosi (indicatori di direzione).

Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare a completamento di questa.

Art. 21

Utenti del servizio

1. Il servizio è rivolto ai soggetti diversamente abili che frequentano strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, residenti nei Comuni facenti parte della Società della Salute Pistoiese.
2. L'ETS dovrà trasportare soltanto utenti autorizzati dalla Società della Salute oppure Azienda USL.
3. Il numero totale di utenti e la loro distribuzione per destinazione e per Comune sono meramente indicativi e non costituiscono obbligo per la Società della Salute di mantenerli costanti per tutta la durata dell'appalto, in quanto possono sia aumentare che diminuire, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio.

Di seguito una tabella con i dati storici del servizio riferiti al mese di marzo

DATI MENSILI DEL SERVIZIO- Ambito pistoiese (dati storici)		
Comune	numero utenti	numero viaggi A/R
Agliana	6	96
Marliana	1	14
Montale	5	87
Pistoia	76	1277
Quarrata	15	280
Serravalle Pistoiese	9	132
	112	1886

L'ETS organizzerà in autonomia il servizio garantendo efficienza ed efficacia salvaguardando le esigenze degli utenti e delle famiglie. Il percorso di ogni mezzo dovrà comunque essere il più breve possibile, tenendo conto degli utenti da trasportare, dei mezzi impiegati e della percorribilità delle strade. In ogni caso per ciascun utente ogni tragitto dovrà avere la minore durata possibile.

La Società della Salute si riserva di valutare le soluzioni organizzative individuate dall'ETS e di richiedere modifiche quando ciò venga giudicato necessario od opportuno a tutela della più efficace erogazione del servizio. A tali richieste l'ETS sarà tenuto a conformarsi.

Per tutta la durata dell'affidamento, l'ETS dovrà mettere a disposizione della Società della Salute Pistoiese e degli utenti un riferimento telefonico con operatore reperibile dalle ore 8.00 alle 18.00 dei giorni feriali compreso il sabato e segreteria telefonica nei giorni festivi e dalle 18.00 alle 8.00 dei feriali,

per ricevere le comunicazioni delle famiglie, delle strutture e/o degli uffici pubblici preposti. Qualora sia attiva la segreteria telefonica, l'ETS dovrà comunque dare riscontro alle comunicazioni entro le ore 9.00 del primo giorno feriale successivo.

In caso di impedimento temporaneo anche improvviso per malattia o altri motivi, la famiglia dei soggetti trasportati dovrà avvisare immediatamente l'ETS, contattandolo al numero di telefono di cui sopra. L'ETS per conseguenza dovrà sospendere immediatamente il trasporto fino a nuova comunicazione della famiglia. La comunicazione della famiglia viene richiesta a tutela degli altri soggetti trasportati, per evitare ritardi nel tragitto dovuti ad attese o allungamento dei percorsi.

Nel caso dovesse verificarsi un ritardo, i genitori sono tenuti ad avvisare il Coordinatore del Servizio al fine di programmare una differente modalità di presa in carico del disabile, in modo da non creare disagio al viaggio di trasporto.

L'autista o altro operatore dovrà registrare quotidianamente la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al servizio di trasporto. In caso di assenza dell'utente non sarà riconosciuta alcuna tariffa.

L'ETS si impegnerà, con propria organizzazione di personale, sollevando i Consorzi da ogni responsabilità di qualsiasi ordine e natura in particolare ed in via non esaustiva riguardo alla copertura assicurativa, responsabilità civile e controversie di lavoro, a realizzare il servizio di accompagnamento e assistenza ai disabili.

Art. 22

Modalità di rendicontazione del servizio

L'ETS si impegna a redigere giornalmente un report riportante il nome dei soggetti trasportati presso le strutture convenzionate. Tale report dovrà essere firmato da persona incaricata dalla struttura al momento dell'arrivo e della partenza.

L'ETS si impegna, altresì, a redigere un report mensile riepilogativo delle presenze e a consegnarlo, unitamente alla fatturazione, all'ente liquidatore. Tale report dovrà essere firmato e timbrato anche dalle strutture presso le quali si svolge l'attività riabilitativa.

Il report è un documento che, obbligatoriamente, ai fini del pagamento, dovrà essere allegato alla fattura.

Art. 23

Mezzi di trasporto

Il trasporto da e per le strutture di riabilitazione dovrà avvenire con mezzi idonei ed attrezzati (pedana mobile ed altri eventuali ausili) che permettano il trasporto collettivo di più soggetti disabili fino ad un max di 7 utenti per volta.

L'ETS deve provvedere al rifornimento di carburante.

L'ETS si impegna ad assicurare la presenza di un autista ed un accompagnatore su ogni mezzo di trasporto per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

L'ETS deve svolgere il servizio esclusivamente mediante automezzi regolarmente assicurati, in buone condizioni di efficienza.

Gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati. Si rinvia, tra le altre, anche alle disposizioni contenute nel Codice della Strada.

L'ETS è obbligato a mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione.

La SDS Pistoiese si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli automezzi impiegati che, a seguito di accertamenti eseguiti, non ritengano soddisfacenti i requisiti per l'espletamento del servizio. La sostituzione del mezzo è a carico dell'ETS.

L'ETS deve garantire la presenza di automezzi in numero e tipo idonei per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e deve disporre di automezzi di riserva. La dimensione dei mezzi dovrà essere compatibile con le caratteristiche della viabilità cittadina e del numero di utenti da trasportare.

Art. 24

Luogo di esecuzione

Il servizio di trasporto e accompagnamento si svolge all'interno del territorio dei Comuni dell'ambito territoriale pistoiense. Si prevede la possibilità di estendere il servizio, in via eccezionale, anche al di fuori degli ambiti suddetti, quando ciò sia determinato da esigenze relative al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto personalizzato: in questi casi il rimborso spese verrà ridefinito in base al numero dei km da percorrere.

Art. 25

Accompagnatore

Su ogni mezzo utilizzato per il trasporto, l'ETS dovrà prevedere la presenza costante di un accompagnatore per le necessità dei soggetti trasportati. L'accompagnatore dovrà tassativamente essere presente sul mezzo ogni giorno di servizio.

I compiti dell'accompagnatore sono:

- accogliere gli utenti dalla famiglia o dalla struttura frequentata;
- assicurarsi, al termine del tragitto, che siano accolti da persona idonea e di famiglia o comunque autorizzata;
- assistere gli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo;
- assicurarli mediante cintura di sicurezza;
- sistemare opportunamente le carrozzine;
- vigilare gli utenti per tutto il tragitto;
- rendersi disponibile per quanto altro dovesse risultare necessario a garantire in ogni momento un servizio adeguato ed efficiente.

L'accompagnatore collabora, inoltre, con l'autista per ogni adempimento necessario alla sicurezza dei soggetti trasportati.

Anche l'autista, in caso di necessità, è obbligato a collaborare con l'accompagnatore.

Gli accompagnatori del servizio faranno salire sui mezzi predetti i disabili alle fermate e agli orari concordati. Qualsiasi modifica del luogo di fermata, del percorso, del luogo di destinazione, deve essere concordata tra l'aggiudicatario e le famiglie e deve essere comunque finalizzato a soddisfare le esigenze dei fruitori del servizio e delle famiglie stesse.

L'accompagnatore aiuterà i disabili nelle fasi di salita e discesa dei mezzi, provvedendo a scendere sul piano stradale ove e quando necessario, effettuando altresì l'accompagnamento degli stessi fino alle strutture frequentate dai soggetti accompagnati e fino alla porta dell'abitazione.

Art. 26

Variazioni

1. Qualunque variazione significativa del programma (periodicità dei trasporti, variazione delle destinazioni, variazione di orario ecc...) dovrà essere comunicata al Consorzio e dovrà avvenire su richiesta del trasportato o della sua famiglia.

Art. 27

Coordinatore del servizio

1. L'ETS si obbliga a fornire al Consorzio, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, il nominativo di un proprio incaricato (di seguito Coordinatore) ed i recapiti (telefono, cellulare, email) che dovrà costituire il referente per le comunicazioni e la

gestione degli aspetti tecnici e amministrativi legati all'appalto nonché per ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio ed alla sua programmazione.

In particolare, questi dovrà:

- garantire la reperibilità tutti i giorni dell'effettuazione del servizio;
- comunicare all'ente il programma esecutivo di interventi concordato con le famiglie ed ogni eventuale variazione
- predisporre ed inviare al Direttore dell'esecuzione, con periodicità da concordare, una sintetica relazione sull'andamento del servizio;
- assicurare il corretto svolgimento del servizio (rispetto degli orari, accurata e puntuale compilazione della documentazione richiesta dalla Sds) e il rispetto delle modalità operative contenute nel presente capitolato, e intervenire in caso di irregolarità;
- effettuare un monitoraggio del servizio assicurandosi della soddisfazione dell'utenza.

L'ETS si obbliga a comunicare formalmente e senza ritardo al committente la sostituzione, anche temporanea, del Coordinatore.

Art. 28 Sciopero

1. In caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione con preavviso di almeno 48 ore.

Art. 29

Sedi operative e organizzazione

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, l'ETS dovrà dotarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, di una sede operativa posta nell'area urbana del Comune di Pistoia.